

Decreto Legislativo 231/2001 recante disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica

Contenuti

- Responsabilità civile degli amministratori conseguente alla mancata adozione di un Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del Decreto Legislativo 231/2001
pagina 1
- Cenni sul Decreto
pagina 2

1. Responsabilità civile degli amministratori conseguente alla mancata adozione di un Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del Decreto Legislativo 231/2001

Una pronuncia del Tribunale di Milano (VIII Sezione Civile, sentenza n. 1771 del 13 febbraio 2008) recentemente pubblicata ha stabilito la responsabilità civile degli amministratori per c.d. *mala gestio* verso la società da essi amministrata in conseguenza della mancata adozione del modello di organizzazione, gestione e controllo ("**Modello**") ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 ("**Decreto**").

Nel caso all'esame del Tribunale, la società attrice, imputata nell'ambito di un procedimento ai sensi del Decreto ed ammessa al patteggiamento con pagamento di una sanzione pecuniaria, ha citato in giudizio, ai sensi dell'art. 2392 c.c., il Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato della società per vedere accolta la domanda di risarcimento del danno patito dalla società in conseguenza del pagamento della predetta sanzione pecuniaria nell'ambito del procedimento penale. Con tale pronuncia il Tribunale ha quindi ritenuto responsabile il predetto amministratore per inadeguata attività amministrativa, ritenendo che lo stesso avesse il dovere di attivare il Consiglio della società per l'adozione del Modello, e lo ha condannato a risarcire alla società attrice la metà dei danni da quest'ultima subiti in connessione con l'omessa adozione di un adeguato Modello.

La pronuncia, innovativa per le problematiche affrontate, ha dunque preso una posizione chiara in merito all'opportunità dell'adozione del Modello ai sensi del Decreto da parte delle società. Infatti, benché il Decreto non preveda un obbligo di adozione del Modello la sua mancata adozione non consente alla società di non rispondere dei reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio da determinate categorie di soggetti.

A seguito della sopra menzionata pronuncia, si impone pertanto agli amministratori di una società una attenta valutazione circa l'adozione del Modello da parte della società amministrata, per evitare di incorrere nella responsabilità verso la società per i danni derivanti dall'inosservanza dei doveri loro imposti dalla legge e dallo statuto, tenuto conto che da tale scelta discende la possibilità per la società non incorrere nella responsabilità amministrativa prevista dal Decreto e, conseguentemente, di evitare l'applicazione delle relative sanzioni.

2. Cenni sul Decreto

2.1 Ambito di applicazione del Decreto.

Il Decreto - entrato in vigore in data 4 luglio 2001 - ha introdotto nell'ordinamento italiano un regime di responsabilità amministrativa a carico degli enti, per tali intendendosi tutti gli enti forniti di personalità giuridica, le società e le associazioni anche prive di personalità giuridica. Nondimeno, per semplicità di esposizione, di seguito ci riferiremo alle sole società, anche se le considerazioni che seguono sono applicabili anche ai diversi enti menzionati nel Decreto.

L'elemento di novità introdotto dal Decreto consiste appunto nel sancire il principio della diretta responsabilità amministrativa delle società per i reati commessi nel loro interesse o a loro vantaggio, la quale si aggiunge alla responsabilità della persona fisica che ha materialmente commesso il fatto.

I reati c.d. presupposto, cioè i reati dalla commissione dei quali può discendere la responsabilità della società, appartengono alle seguenti categorie: (i) reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 a 25 del Decreto; tra i quali, *inter alia*, i reati di indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, concussione e corruzione), (ii) reati informatici e di illecito trattamento di dati (art. 24-bis del Decreto), (iii) reati di falsità in monete, carte di pubblico credito e valori di bollo (art. 25-bis del Decreto), (iv) reati societari (art. 25-ter del Decreto), (v) delitti con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico (art. 25-quater del Decreto), (vi) delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies del Decreto), (vii) reati di market abuse (art. 25-sexies del Decreto), (viii) reati di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies del Decreto), (ix) reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di danaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25-octies del Decreto), e (x) reati transnazionali (art. 10 della Legge n. 146 del 16 marzo 2006; tra i quali, *inter alia*, i reati di associazione a delinquere, di natura semplice o mafiosa, tratta di migranti).

Perché possa sorgere la responsabilità della società è comunque necessario che, sussistendo gli altri presupposti previsti dal Decreto, i reati siano stati commessi da:

- i. soggetti che rivestano funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione della società, o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone fisiche che esercitino, anche di fatto, la gestione ed il controllo della società medesima;
- ii. soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui al precedente punto i).

2.2 Cause di esclusione della responsabilità

Come sopra esposto, il Decreto prevede la possibilità che la responsabilità della società sia esclusa nel caso in cui la stessa provi di:

- aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del reato, Modelli idonei a prevenire reati di della specie di quelli verificatasi, e
- aver istituito un organismo interno della società dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo che vigili sul funzionamento e l'osservanza dei Modelli e ne curi l'aggiornamento.

2.3 Le sanzioni

Nel caso in cui venga accertata la responsabilità della società, la stessa sarà soggetta alle sanzioni previste dal Decreto, e, segnatamente: (i) sanzioni pecuniarie, (ii) sanzioni interdittive, (iii) confisca e (iv) pubblicazione della sentenza.

Le sanzioni interdittive, peraltro, possono avere un impatto notevole sull'organizzazione della società, consistendo, *inter alia*, nell'interdizione dall'esercizio dell'attività, nella sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni, nel divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, nell'esclusione

Il presente documento viene consegnato esclusivamente per fini divulgativi.

Esso non costituisce riferimento alcuno per contratti e/o impegni di qualsiasi natura.

Per ogni ulteriore chiarimento o approfondimento Vi preghiamo di contattare:

Raimondo Premonte
Tel. +39 06 478751
rpmonte@gop.it

Emanuela Bertolli
Tel. +39 02 763741
ebertolli@gop.it

Luca Mastromatteo
Tel. +39 011 5660277
lmastromatteo@gop.it

Roma

Milano

Bologna

Padova

Torino

Bruxelles

London

New York

www.gop.it

da agevolazioni e finanziamenti o nella revoca di quelli già concessi, nel divieto di pubblicizzare beni o servizi, e potendo essere applicate anche in via cautelare.

2.4 Vicende della società

La disciplina introdotta dal Decreto, inoltre, comporta conseguenze di rilievo anche in relazione alle vicende modificative della società quali trasformazione, fusione, scissione e cessione o conferimento di azienda. A titolo esemplificativo, si possono menzionare la responsabilità solidale al pagamento della sanzione pecuniaria del cessionario/conferitario dell'azienda e la possibile considerazione unitaria, ai fini del giudizio di "reiterazione del reato", dei reati commessi prima e dopo la fusione o la scissione.

2.5 Decreto e gruppi di imprese

Il Decreto non contempla espressamente l'applicazione delle previsioni ivi previste al gruppo di società.

Secondo gli orientamenti giurisprudenziali sin qui formati, però, anche nel caso di gruppo di imprese dovrà essere individuato l'ente o gli enti nel cui interesse o al cui vantaggio il reato è stato commesso. Nel caso di gruppo di imprese, qualora l'interesse o il vantaggio fossero riconducibili alla sola capogruppo, soltanto questa potrebbe essere chiamata a rispondere ai sensi del Decreto. Nel caso in cui invece l'interesse o il vantaggio fossero riconducibili una o più controllate, la responsabilità derivante dal reato potrebbe in astratto essere ascritta anche alla capogruppo, qualora l'interesse o il vantaggio delle controllate fossero anche, sia pure indirettamente, riconducibili alla capogruppo.